

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

Avvocati di Famiglia

Sezione Territoriale di Gorizia - Friuli Venezia Giulia

Prot. 720/2016

TRIBUNALE DI GORIZIA

PROTOCOLLO D'INTESA TRA MAGISTRATI ED AVVOCATI SULLE SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA PROLE

Il presente protocollo nasce dalla condivisa esigenza, già seguita in altri fori giudiziari, di ridurre i contrasti che spesso insorgono tra le parti, quando a seguito di un provvedimento giudiziario che impone ai genitori la contribuzione alle spese straordinarie sopportate per i figli, la mancata specificazione delle stesse e la difficoltà ad inserire un esborso nella anzidetta categoria aumenta il ricorso all'azione esecutiva per il relativo recupero

E' sin troppo evidente, ed ultroneo il sottolinearlo, che di fatto risulta impossibile stilare un elenco esaustivo delle spese, fermo restando che il principio incontestabile da cui è necessario partire è che le spese straordinarie mai dovranno ritenersi comprese nell'assegno periodico di mantenimento e che per individuarle sarà comunque necessario rifarsi al concetto prima logico che giuridico in base al quale è straordinaria una spesa che attiene ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, in quanto non rientranti nelle normali consuetudini di vita dell'avente diritto

Il principio di ordine generale, inoltre, è quello che, in caso di affidamento condiviso, le spese straordinarie vadano preventivamente concordate, rimanendo l'ipotesi che facoltizza il genitore a procedere senza il preventivo consenso dell'altro, una mera eccezione. Inoltre, fermo restando che la scelta straordinaria (art. 337 ter. comma terzo c.c.) e spesa straordinaria non sono concetti coincidenti (tant'è che in caso di affidamento esclusivo la scelta andrà condivisa, mentre la spesa straordinaria no) risulta necessario individuare, oltre la più ampia categoria delle spese straordinarie, quelle per le quali sia possibile prescindere dal consenso dell'altro genitore.



Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

Avvocati di Famiglia

Sezione Territoriale di Gorizia - Friuli Venezia Giulia

SPESE MEDICHE


Nell'ambito della categoria delle spese mediche dovranno considerarsi straordinarie quelle spese che soddisfino il requisito della imprevedibilità, dovendosi necessariamente escludere l'acquisto dei farmaci comuni (antibiotici, antipiretici ed in genere tutti i medicinali da banco) e di tutti quei prodotti necessari ad affrontare le cure cosiddette "ordinarie" o i mali stagionali, le spese relative alle visite di routine, quali ad esempio le visite mediche di controllo.

Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: sono tali tutte le spese urgenti e non differibili come le spese per un improvviso intervento chirurgico, le visite e le cure specialistiche (ad es. quelle termali o fisioterapiche) prescritte dal medico curante, le cure dentistiche ed oculistiche presso la struttura pubblica e/o privata convenzionata, i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico di famiglia e/o curante, i tickets sanitari, l'acquisto di lenti ed occhiali da vista, di apparecchi acustici ed altri ausilii e presidi sanitari.

Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: richiedono l'assenso dell'altro genitore le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, i trattamenti erogati da strutture e/o medici specialisti a pagamento quando la relativa prestazione sia prevista anche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, l'acquisto o l'affitto di attrezzatura medico-sanitaria (fatti salvi i casi di urgenza);

SPESE SCOLASTICHE

Nell'ambito delle spese scolastiche sono da considerarsi senz'altro ricomprese nell'assegno periodico di mantenimento le spese di cancelleria, gli articoli di uso comune, i buoni pasto, il trasporto scolastico pubblico urbano, le uscite didattiche che si esauriscono in ambito giornaliero, l'abbigliamento per l'attività sportiva a scuola.



Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

Avvocati di Famiglia

Sezione Territoriale di Gorizia - Friuli Venezia Giulia

Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: l'iscrizione e la retta di frequenza all'asilo nido (quando l'inserimento sia imposto dalle esigenze lavorative dei genitori, altrimenti la spesa dovrà essere concordata), le tasse scolastiche per le scuole di ogni ordine e grado, le tasse universitarie imposte da istituti pubblici (l'eventuale dissenso potrà essere giustificato da comprovate ragioni economiche o dalla mancanza di impegno nello studio che può essere presunta da due anni di fuori corso senza esito positivo in alcun esame); libri scolastici e di testo, il corredo scolastico di inizio anno, nonché attrezzature e altro materiale che sia imposto dal corso di studio frequentato dal figlio.

Spese scolastiche che richiedono l'accordo: i viaggi studio organizzati dalla scuola quando siano previsti dal piano dell'offerta formativa dell'istituto scolastico (es. vacanza all'estero per scuole di orientamento linguistico), il trasporto scolastico pubblico extraurbano (comune, provincia, regione), le iscrizioni e le rette istituti privati, le spese di alloggio fuori sede, di università pubbliche e private, le spese per le ripetizioni, le gite con pernottamento, i corsi di specializzazione, le spese per il doposcuola (salvo il caso in cui sia consigliato dagli insegnanti o per i bambini che non possano essere sistemati altrove gratuitamente per le esigenze lavorative dei genitori, nel qual caso si prescindere dal consenso).

SPESE EXTRASCOLASTICHE E SPORTIVE

Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo consenso

L'iscrizione ai centri estivi quando siano necessari a collocare i bambini durante il tempo in cui i entrambi i genitori siano occupati al lavoro, la sorveglianza da parte di baby-sitter per eventi eccezionali e limitati nel tempo (malattie dei bambini ed impossibilità di sistemazione alternativa



Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

Avvocati di Famiglia

Sezione Territoriale di Gorizia - Friuli Venezia Giulia

per eventi lavorativi imprevedibili, o di altro genere quando i figli non possano essere collocati presso l'altro genitore), spese per il conseguimento della patente.

Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo consenso: i corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali a titolo meramente esemplificativo, ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione al Conservatorio e/o l'acquisto di onerosi strumenti musicali; il genitore che abbia prestato il consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà poi sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, centro ricreativo, centri estivi, salva l'ipotesi in cui i figli non siano altrimenti e gratuitamente collocabile altrove per esigenze lavorative dei genitori (nel qual caso si potrà prescindere dal consenso), acquisto di mezzi di trasporto (cicli, motocicli, mini-car, macchina).

SULLE MODALITA' DEL RIMBORSO

Il rimborso della spesa dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta corredata da idonea documentazione attestante l'esborso ed il consenso del genitore non collocatario dovrà ritenersi presunto, ove questi non manifesti il proprio dissenso entro lo stesso termine (30 giorni dal ricevimento della richiesta).

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI

La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in proporzione alla quota di riparto delle spese e sarà il genitore collocatario ed anticipatario della



Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

Avvocati di Famiglia

Sezione Territoriale di Gorizia - Friuli Venezia Giulia

spesa a farsi rilasciare il documento che certifica la spesa stessa a nome del figlio, in modo da poterla suddividere con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti.

La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

RIMBORSI DA PARTE DI ENTI O DISPOSTI DALLO STATO

Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e da qualsiasi Ente pubblico e/privato per spese scolastiche e sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura in cui hanno concorso alla spesa e possono essere eccipiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non collocatario.

Gorizia, li- **1 GIU. 2016**


Il Presidente del Tribunale di Gorizia

Il Presidente del Tribunale

Giovanni Sansone

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia

Avv. Silvano GAGGIOLI



Il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
Sezione di Gorizia

Avv. Lucia GALLETTA